

N. 7117/2020 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Giudice designato

nella persona del dott. Elena Masetti Zannini,

nel procedimento promosso, con rito sommario ex art. 19 ter D. Lvo 150/2011 e 702 bis e ss. C.P.C.,

, nato il 20.2.1990 a Sidon (Libano), residente in Milano, via della Chiesa Rossa 163, elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina Margherita n. 30 presso lo studio dell'avv. Livio Neri, dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso introduttivo;

- *parte ricorrente*

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via C. Freguglia, 1;

- *parte resistente*

con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano per l'accertamento dello stato di apolidia, ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 ter comma quinto del Codice di procedura civile

Conclusioni del ricorrente: accertare e dichiarare in capo al ricorrente sig.

, lo status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, ratificata con legge n. 206 del 1° febbraio 1962.

Si chiede sin da ora la liquidazione, contestualmente alla decisione del ricorso, delle spese a carico dello Stato in favore del procuratore del ricorrente, ove ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il quale è già stata presentata apposita istanza. Solamente nella denegata ipotesi di mancata concessione e/o revoca del suddetto beneficio, si chiede che le spese, in caso di accoglimento della domanda, vengano poste a carico dell'Amministrazione soccombente in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara a tal fine ed in tale ipotesi antistatario.

FATTO

§ Con il **ricorso introduttivo**, depositato il 3.2.2021, il sig. ha premesso:

- di essere nato il 20 febbraio 1990 in Libano, a Sidon, da genitori palestinesi;

- che la madre è nata nel 1966 ad Al Bedawi in Libano ed è figlia di profughi palestinesi, potendo godere fin dalla nascita del medesimo *status* e, conseguentemente, soggiornare in Libano senza restrizioni;
- che il padre, deceduto nel 1999, era palestinese di Gaza, sfollato in Libano ed aveva sempre potuto disporre di un passaporto palestinese rilasciato dalle competenti autorità di Ramallah;
- che, in base alla normativa vigente in Libano e nei territori amministrati dall'Autorità Nazionale Palestinese, al pari di quanto accade in tutti i paesi islamici, il figlio segue la condizione giudica del padre; dunque, egli ha ottenuto un passaporto rilasciato dall'autorità palestinese, potendo soggiornare in Libano solo in forza di permessi di soggiorno provvisori rilasciati dalle competenti autorità libanesi, rinnovati annualmente (cfr. produzione documentale sub docc. da 1 a 4);
- che la sua nascita non è mai stata registrata dal padre presso l'Autorità Nazionale Palestinese (se lo fosse stata, avrebbe potuto entrare nei territori amministrati dall'Autorità stessa) in quanto il padre non era, allora, autorizzato a recarsi a Gaza (dove era nato e dove avrebbe dovuto effettuare la registrazione);
- che dal 1995 è stata autorizzata la registrazione dei cittadini palestinesi nati all'estero solamente quando almeno un genitore era residente nei territori, circostanza non realizzatasi nel caso in esame in quanto il padre del ricorrente era residente a Beirut, dove è rimasto fino al decesso (avvenuto nel 1999);
- che ha un fratello maggiore, uno minore ed una sorella (doc. 4);
- che fino al 2013 ha soggiornato in Libano in forza di un permesso di soggiorno per motivi di studio rinnovato annualmente;
- che nel giugno 2013 si è diplomato in "Arte e Giornalismo" presso la Lebanese International University (doc. 5), ha iniziato a lavorare per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi a Beirut (doc. 6), ed ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinnovato annualmente fino al 10.10.2019;
- che, iscrittosi ad un master in relazioni internazionali presso l'Università Cattolica di Milano ed ottenuto un visto per l'Italia, vi ha fatto ingresso il 31.12.2018, stabilendosi a Milano, dove il 28.11.2019 ha conseguito il titolo conclusivo del master;
- che, successivamente, ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso per "attesa occupazione", con scadenza il 4.2.2021;
- che non trovando alcuna occupazione a causa della pandemia, ha deciso di rientrare in Libano e, rivoltosi al Consolato del Libano per comprendere quale *iter* dovesse essere seguito, il Consolato lo ha informato della necessità di chiedere un visto per motivi familiari, titolo che avrebbe avuto la durata di soli 14 giorni;
- che, rientrato in Libano con un visto di tal durata (doc. 11), a Beirut si è rivolto alle autorità per ottenere un rinnovo del permesso ed ha appreso, in tal sede, che non si sarebbe potuto stabilire in Libano, in quanto cittadino straniero privo di titolo di soggiorno e nella impossibilità di ottenerne uno stabile;

- che, pertanto, scaduto il visto per il Libano, è tornato in Italia;
- che il 22.11.2019 egli ha preso in locazione un immobile a Milano ed ha chiesto al Comune di Milano la registrazione della propria residenza (docc. 12-15).

Tanto premesso, la difesa ha affermato che:

- il ricorrente non può stabilirsi in Libano perché non ha titolo per soggiornarvi stabilmente, né può fare ingresso nei territori amministrati dall'Autorità Nazionale Palestinese (nonostante sia titolare di un passaporto palestinese) perché i confini di tali territori sono presidiati dalle forze militari e di polizia israeliane, e non ha – né può ottenere – una carta di identità palestinese validata dal governo di Tel Aviv);
- con particolare riguardo all'Autorità Nazionale Palestinese
 - o le autorità israeliane, in merito al c.d. “diritto al ritorno” dei rifugiati palestinesi nei propri territori (sancito per la prima volta dall'art. 11 della risoluzione n. 194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite – approvata l'11 dicembre 1984), hanno sempre cercato di ostacolarlo ed hanno regolamentato, con atti unilaterali, l'entrata e l'uscita dei cittadini palestinesi dai territori della Striscia di Gaza e della West Bank, ed hanno *“di fatto assunto il controllo dei registri della popolazione palestinese, condizionando e limitando in particolare la registrazione dei palestinesi nati all'estero”*, come ben documentato dal Norwegian Refugee Council;
 - o negli anni Novanta vigeva il divieto di registrare i palestinesi nati all'estero dopo l'età di cinque anni, indipendentemente dallo stato di residenza/cittadinanza dei genitori, di talché il ricorrente non è mai stato registrato né avrebbe potuto esserlo in quanto il padre in quegli anni, non aveva ottenuto il permesso di rientrare nella Striscia di Gaza;
 - o tale divieto di registrazione è stato abrogato solo nel 1995 ma, contestualmente, è stata introdotta una ulteriore limitazione, i.e. la possibilità di registrare soltanto i minori figli di un genitore effettivamente residente all'interno dei territori palestinesi, condizione tutt'oggi prevista per l'iscrizione nel registro della popolazione;
 - o a partire dalla metà degli anni '90, *“le autorità israeliane hanno disposto che l'iscrizione al registro della popolazione fosse condizionata alla presenza fisica del richiedente; a partire dal 2000 le autorità israeliane “hanno sistematicamente negato a ogni palestinese non registrato di ottenere la registrazione dei palestinesi nati all'estero”*;
 - o di conseguenza, non essendosi potuto recare nei territori palestinesi ed essendo stati i suoi genitori sempre residenti all'estero, il ricorrente non ha mai potuto essere registrato come cittadino palestinese;

Quanto alla situazione collegata alla Repubblica Libanese, ha osservato che i palestinesi in Libano si dividono in tre categorie di rifugiati ed in tale contesto, la madre è riconosciuta come rifugiata ed è attualmente registrata all'UNRWA in Libano, mentre il ricorrente ha seguito la condizione del padre che non è registrato come rifugiato ed è titolare di un passaporto palestinese. Ne deriva, in capo al ricorrente, l'obbligo di rinnovare annualmente il proprio permesso di soggiorno. Ciò è stato possibile fino a quando non è partito per l'Italia; al suo rientro in Libano dopo

l'esperienza di studio in Italia, tale possibilità è venuta meno in quanto condizione per il rinnovo è la regolare residenza sul territorio, mancando la quale, a seguito del trasferimento in Italia, le autorità libanesi non hanno più consentito il rinnovo annuale (né lo potrebbero consentire).

Alla luce di tali fatti ed affermazioni, il sig. _____ ha, dunque, adito il tribunale al fine di ottenere il riconoscimento dello *status* di apolide non potendo essere riconosciuto neanche cittadino libanese.

§ Con decreto del 2 marzo 2021 il giudice ha fissato udienza al 3 maggio 2021, assegnando a parte resistente termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio, per proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova e i documenti offerti in comunicazione, nonché per formulare le conclusioni; oltre a proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Contestualmente ha assegnato a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso, unitamente al decreto di convocazione, a parte resistente fino a trenta giorni prima del termine fissato per la sua costituzione.

§ Con nota telematica del 5 marzo 2021 il ricorrente ha depositato le PEC di notifica del ricorso e della convocazione del giudice al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con ricevute di consegna ed accettazione in data 4 marzo 2021.

§ Parte convenuta, pur regolarmente notificato il ricorso, non si è costituita.

§ All'udienza del 3 maggio 2021, alla presenza del solo ricorrente e del suo difensore, nonché di un interprete di lingua inglese, il ricorrente ha precisato alcuni aspetti della vicenda e dei motivi ostativi al suo ingresso nei territori palestinesi, mentre la difesa ha chiesto termine per produrre la dichiarazione dell'Ambasciata della Palestina in Italia nella quale si dichiara che il ricorrente è originario palestinese e non può entrare in Palestina essendo un profugo palestinese che vive all'estero (doc. 25). Il giudice ha concesso termine di giorni sette per effettuare tale deposito, riservando, all'esito, ogni decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ *Sulle norme applicabili e della natura del presente giudizio.*

L'apolidia è *status* del soggetto riconosciuto dalla Convenzione di New York del 28.9.1954. La L. 5 febbraio 1992, n. 91 menziona lo status anzidetto equiparandolo a quello del cittadino straniero ai fini dell'acquisizione della cittadinanza; all'apolide impone, ove residente, l'osservanza della legge italiana e gli attribuisce i diritti civili (art. 16, comma 1).

Il riconoscimento dello *status* promana dalla sussistenza delle situazioni indicate nella Convenzione e viene "attestato" da decreto del Ministro dell'Interno (D.P.R. n.572 del 1993, art. 17 regolamento di attuazione della L. 91 del 1992).

Per tale ragione Ministro dell'Interno è il necessario ed esclusivo contraddittore della domanda di riconoscimento dello stato di apolidia (Cass. S.U. n. 28873 del 2008).

L'azione di accertamento dello status avviata dal ricorrente davanti al Tribunale è dunque ammissibile alla luce della formulazione della legge (art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011) che parla appunto di accertamento dello stato di apolidia e non di opposizione alla decisione amministrativa.

La norma è del seguente testuale tenore: 1. *“Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”*. 2. *“ È competente il Tribunale sede della sezione*

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora".

La facoltà alternativa del ricorrente di ottenere l'accertamento dello stato di apolidia in via amministrativa oppure giurisdizionale è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 28873 del 9 dicembre 2008).

La norma citata (art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011) definisce anche la competenza territoriale del Tribunale di Milano, perché nella giurisdizione della sezione specializzata è residente il ricorrente.

Preme, inoltre, ricordare che nell'accertamento dello *status* di apolidia vige il principio della attenuazione dell'onere probatorio, nel senso che *"eventuali lacune o necessità di integrazione istruttoria possono essere colmate con l'esercizio di poteri/ doveri istruttori officiosi da parte del giudice realizzabili mediante la richiesta di informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano o dello Stato di origine o dello Stato verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente la condizione di apolide"* (così Corte di Cass. n. 4262/2015). Negli stessi termini si esprime anche il Manuale per la protezione delle persone apolidi dell'UNHCR che contiene previsioni analoghe, in particolare ai paragrafi n. 84, 89, 91, 94, 101.

§ Nel merito il ricorso è **fondato**.

Il sig. _____, nato il 20.2.1990 in Libano, ha dedotto di essere figlio di genitori palestinesi, distinguendo la condizione della madre da quella del padre, ed allegando altresì di aver acquisito il medesimo *status* o condizione del padre essendo la cultura islamica fortemente patriarcale.

Sulla posizione giuridica dei genitori, ha allegato (e documentato) che la madre è un *"rifugiato di Palestina"* (*"Palestine refuge"*) trattandosi di soggetto registrato all'UNRWA e quindi *"sotto mandato e protezione di detta Agenzia UN"*, mentre il padre (deceduto nel 1999) non è mai stato registrato ed era detentore di passaporto palestinese.

Per questo motivo anche il ricorrente, per derivazione dalla posizione del padre, è sempre stato detentore di un passaporto palestinese (prodotto in atti sub. doc. 1) e, fino a quando non ha lasciato il Paese natio per trasferirsi in Italia per motivi di studio (conseguendo, peraltro, un diploma di master in Relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano), ha potuto soggiornare sul territorio libanese in quanto ivi regolarmente residente, ottenendo annualmente il rilascio di un regolare titolo di soggiorno (come da procedura indicata nel sito della

Le allegazioni del ricorrente sono precisamente documentate: è stato prodotto sia il passaporto palestinese, sia la carta di identità e soggiorno libanese, sia il Family record rilasciato dalla U.N.R.W.A – certificato di stato di famiglia del padre del ricorrente – (docc. 1,2,4). La residenza in Libano, i.e. il suo soggiorno permanente ha trovato spiegazione nel lavoro che il ricorrente ivi svolgeva presso la stessa UNRWA (doc. 6); parimenti documentato il visto rilasciato al ricorrente per motivi di studio (doc. 7) ed il correlato permesso di soggiorno (doc. 8).

Conseguito il diploma del master universitario presso l'Università Cattolica a Milano (doc. 9), è altresì documentato il rilascio del visto chiesto dal ricorrente per attesa occupazione, nonché quello rilasciatogli per poter tornare in Libano (doc.11).

§ Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia i requisiti prescritti dalla vigente legislazione sulla cittadinanza dei Paesi con il quali sussiste un collegamento, i. e. né con il Libano (luogo di nascita) né con la Palestina (luogo di cui sono originari i genitori), per i motivi di seguito esposti.

A) Autorità Nazionale Palestinese:

Il ricorrente, al pari dei genitori, è palestinese; la posizione del ricorrente discende da quella del padre (deceduto nel 1999 quando il ricorrente era un bambino) palestinese di Gaza, rifugiato in Libano, non registrato all'UNRWA e titolare di un passaporto palestinese rilasciato dalle competenti autorità di Ramallah.

Anche il ricorrente è titolare di un passaporto palestinese, rilasciato dalle competenti autorità di Ramallah ("The Palestinian Authority") il 24.1.2016 (doc. 1). L'impostazione fortemente patriarcale – nella quale si radica la situazione di fatto del ricorrente la cui posizione, come detto, "segue" quella del padre e non già quella della madre – si evince dal Ritiene il Tribunale che tale dato – la derivazione fortemente patriarcale – si ricava dalla disciplina in materia di acquisto della cittadinanza palestinese: il dato normativo (il *Palestinian Nationality Order of 1925*, come successivamente emendato negli anni) dispone che la cittadinanza palestinese può essere acquisita per nascita, per naturalizzazione, per matrimonio o per "*permission*". Dalle norme sull'acquisto della cittadinanza per nascita si evince l'impronta fortemente patriarcale, atteso che sono considerati cittadini palestinesi coloro che "*sono nati in Palestina nel contesto di un matrimonio legittimo nel quale il padre era Palestinese; coloro che sono nati fuori dalla Palestina, da un matrimonio legittimo nel quale il padre era palestinese, o divenuto palestinese per naturalizzazione ed era presente in Palestina il giorno della nascita del bambino*" (artt. 3 – 6)¹.

Va, inoltre, precisato che avere un passaporto palestinese non significa avere una cittadinanza palestinese in quanto i palestinesi della West Bank e della Striscia di Gaza in forza del processo di pace di Oslo hanno il diritto di avere tale passaporto palestinese che altro non è che un documento di viaggio; conseguentemente, garantire un passaporto non equivale a riconoscere la cittadinanza palestinese. Afferma parte della dottrina che l'esistenza della cittadinanza non è determinata dal passaporto o da una legislazione che la regoli, ma dall'esistenza di uno Stato (circostanze non prese in considerazione dagli Accordi di Oslo del 20 agosto 1993, ratificati il 13 settembre 1993)².

Non è possibile esaminare, nel dettaglio, in questa sede la complessa questione dei rapporti tra la Palestina ed Israele; tuttavia, le questioni della prima, ai fini della valutazione del caso in esame, non possono certamente essere esaminate prescindendo da tale rapporto.

Tra queste, riveste particolare rilievo il c.d. "*right to return*", i.e. il "diritto a ritornare" trattandosi di questione che incide sulla possibilità per il ricorrente di rientrare in Palestina per essere registrato.

Come ben evidenziato dalla difesa, tale diritto è stato sancito per la prima volta dalla Risoluzione n. 194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, approvata l'11 dicembre 1948³; in concreto la "Law of Return" (5710/1950 e successivi

¹ <https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8162/CARIM%20RR-2007-07.pdf>

² <https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8162/CARIM%20RR-2007-07.pdf>

³ *The General Assembly [...] resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at*

emendamenti nel 1954 e nel 1970) e la Legge sulla nazionalità Israeliana (5712/1952) contraddicono i limiti imposti dal diritto internazionale sulla libertà degli stati di regolare la nazionalità in base alla successione di Stati. La legge 5763/2003 *“impone maggiori restrizioni sui ricongiungimenti familiari e proibisce la concessione della cittadinanza di Israele prevista dalla legge nazionale di Israele agli abitanti della Giudea e della Samaria (i nomi biblici usati ancora oggi da Israele per indicare i territori occupati di West Bank) e della Striscia di Gaza. Dal 1967 si è aperta un’epoca di occupazione. Israele chiaramente è obbligato a esercitare la sua autorità nel rispetto delle leggi internazionali sulla occupazione nei territori occupati della Palestina (c.d. oPt). Tuttavia, Israele ha mantenuto ed intensificato, la divisione tra West Bank e la Striscia di Gaza, ed ha stabilito governi militari e una amministrazione civile per ciascun territorio [...] La politica israeliana ha segnato gli abitanti della Palestina con dichiarazioni o ordini militari. Ai 250,000 Palestinesi che erano fuori dall’oPt quando vennero occupati non fu concesso di ritornarvi. Molti documenti di identità furono ritirati da migliaia di Palestinesi non appena scadevano i visti per l’espatrio che dovevano ottenere ogni volta che viaggiavano all’estero”*⁴.

Oggi, più della metà dei Palestinesi sono considerati *de jure* apolidi, e si dividono in tre categorie: i detentori del ‘*Refugee Travel Document*’ rilasciato da Siria, Libano, Egitto, Iraq e qualche altro Paese Arabo; i titolari di nazionalità “di comodo”, per lo più temporanee; i detentori del passaporto Palestinese rilasciato dalla Autorità Palestinese (PA) che è considerato come un documento di viaggio nella attesa della creazione di uno Stato Palestinese a pieno titolo.

Il Quadro della disciplina dei territori occupati si completa con il **controllo dei registri** da parte delle forze militari nei territori occupati, mediante emissione, nel corso degli anni dal 1967 ad oggi, di varie disposizioni relative anche alla formazione e gestione dei registri della popolazione palestinese⁵.

Al momento della nascita del ricorrente, nel 1990, vigeva il divieto di registrare i palestinesi nati all’estero e che avesse un’età superiore ai 5 anni, indipendentemente dallo stato di residenza/cittadinanza dei genitori. Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto essere registrato entro il 19 febbraio 1995, tuttavia ciò non fu possibile in quanto al padre del ricorrente non era stato concesso di rientrare nella Striscia di Gaza.

that peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible. (UN Resolution 194 (III), Dec. 1948: par. 11, subpar.1) (italics added)

⁴ <https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8162/CARIM%20RR-2007-07.pdf> (pag. 31)

⁵ Si veda il link di cui al ricorso introduttivo: [Child Registration in the Occupied Palestinian Territories | NRC; legal memo child registration.pdf \(nrc.no\)](#)

Ciò che rileva, con riferimento al ricorrente, è che le restrizioni imposte vennero, sì, cancellate nel gennaio 1995, tuttavia gli ufficiali dello stato civile ignorarono tale disposizione e si rifiutarono di registrare i bambini che non avevano i requisiti previsti dalle disposizioni emanate nel 1987. La disposizione introdotta nel 1995 prevedeva un nuovo requisito: per registrare un bambino non era sufficiente che almeno un genitore fosse residente nei Territori occupati, dovendo altresì fornire prova della sua residenza permanente nei territori occupati. Nonostante la firma di ulteriori Accordi come il c.d. secondo Accordo di Oslo nel 1995, tuttavia, nella pratica, le autorità militari israeliane hanno mantenuto il controllo del registro della popolazione. Nel tempo, le autorità israeliane hanno apportato ulteriori modifiche seguendo il secondo Accordo di Oslo: hanno consentito la registrazione di bambini di età inferiore ai 16 anni, nati all'estero da un parente registrato nel predetto registro, ed hanno aggiunto un requisito (non previsto dall'Accordo), cioè la presenza fisica del bambino nel West Bank o nella Striscia di Gaza al momento della richiesta di "residency". Il 29 settembre 2000 Israele ha fermato la maggior parte dei cambiamenti al registro della popolazione, e tale freno rimane tutt'oggi, le uniche richieste evase sono di ragazzi di età inferiore ai sedici anni nati da un genitore palestinese che era stato registrato in qualità di residente e sempre che il figlio si trovasse fisicamente in Palestina al momento della richiesta. I Palestinesi non registrati che vogliono entrare nei Territori occupati devono chiedere un permesso per visitatori, ma dal 2000 ha smesso di rilasciare quasi ogni permesso per i visitatori dell'oPt⁶.

Il ricorrente, quindi, non presente fisicamente nei territori occupati, e non avendo ottenuto alcun visto per entrare, non ha potuto farsi registrare, né tale azione è stata concessa dallo Stato. Ad oggi, al ricorrente è impedito il reingresso in Palestina, come risulta dalla dichiarazione scritta – prodotta dalla difesa - resa dall'Ambasciata di Palestina in Italia, nella quale si fa espresso riferimento alla impossibilità per il ricorrente di entrare in Palestina essendo parte dei "*profughi palestinesi residenti all'estero*" (doc. 23).

Al ricorrente, quindi, non è stato in alcun modo possibile né essere registrato dal padre, alla luce dei citati limiti e divieti, né recarsi in Palestina per effettuare nel tempo tale registrazione.

B) Repubblica libanese:

Come ben evidenziato dalla difesa, i palestinesi in Libano sono distinti in tre categorie: 1. i palestinesi rifugiati registrati all'UNRWA, sotto mandato e protezione di tale Agenzia delle Nazioni Unite; 2. i palestinesi non registrati all'UNRWA ma titolari di un passaporto palestinese; 3. i palestinesi che non sono né registrati all'UNRWA né in possesso di passaporto palestinese.

⁶ Si veda il link di cui al ricorso introduttivo: [Child Registration in the Occupied Palestinian Territories | NRC; legal memo child registration.pdf \(nrc.no\)](#)

La madre del ricorrente rientra nella prima categoria, ed è in possesso del documento di viaggio (si veda il doc. 3 in atti), mentre il ricorrente rientra nella seconda categoria, dovendo seguire la posizione del padre (per l'impostazione patriarcale poc'anzi esposta), quale palestinese non registrato e titolare di un passaporto palestinese.

Prima di comprendere le conseguenze derivanti da tale posizione, giova analizzare la situazione generale dei rifugiati palestinesi in Libano: il Libano fornisce documenti di viaggio ai palestinesi rifugiati ma non ha sempre garantito la loro riammissione. Nel 1995 l'Ordine n. 478 emesso dal Ministro degli Affari Interni ha richiesto ai rifugiati palestinesi di ottenere visti di uscita e reingresso. Nel 1999 il Governo ha abolito queste condizioni ed ha allentato le condizioni per il rilascio dei visti. Tuttavia, l'impostazione governativa scoraggia sia l'espatrio dei rifugiati palestinesi sia il rilascio di visti da parte di altri Stati, per il timore che una nuova modifica normativa possa improvvisamente richiedere un visto di rientro in Libano⁷.

Gova quindi verificare i modi di acquisto della cittadinanza libanese e l'eventuale accesso per il ricorrente a tale procedura.

§ *Sull'acquisto della cittadinanza libanese*

La disciplina normativa (Decree No 15 on Lebanese Nationality including Amendments, 19 January 1925, available at: <https://www.refworld.org/docid/44a24c6c4.html>) dà contezza del fatto che la cittadinanza *ius sanguinis* si trasmette solo dal padre mentre quella *ius soli* si applica solo in certi casi, in particolare quando i genitori sono sconosciuti e il bambino nasce in Libano (art. 1 decreto n. 15 cit.)

Come evidente, alcuna di queste ipotesi è applicabile al ricorrente: il padre non era cittadino libanese, ed i genitori non erano sconosciuti alla sua nascita in Libano.

Sull'acquisto *per naturalizzazione*: l'art. 3 prevede che essa si acquisti in forza dei seguenti requisiti: se lo straniero fornisce la prova di aver vissuto in Libano per cinque anni consecutivi; se lo straniero sposa una donna Libanese ed ha vissuto in Libano per un anno consecutivo dalla data del matrimonio; se lo straniero offre al Libano servizi di primario rilievo [...].

L'unica ipotesi astrattamente applicabile parrebbe la prima, tuttavia, in concreto, essa non è attuabile in quanto il ricorrente non è più in grado di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo – di volta in volta rinnovato alla sua scadenza – per le ragioni che seguono, e, dunque, non è in grado di vivere sul territorio libanese per cinque anni consecutivi

Invero, come esplicitato dalla difesa, attualmente il Governo Libanese prevede, per i rifugiati palestinesi, la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo

⁷ <https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/8162/CARIM%20RR-2007-07.pdf> – pag. 31

se il richiedente è nato sul territorio libanese ed è ivi regolarmente residente⁸ come risulta dal sito della Direzione Generale per la Sicurezza

Nel caso in esame, il ricorrente, recandosi a vivere all'estero, precisamente in Italia (per motivi di studio avendo frequentato un master presso l'Università Cattolica di Milano) ha perso la residenza stabile in Libano e, con essa, anche la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno annualmente riconosciuto dalle autorità libanesi per i rifugiati che vivono stabilmente in Libano.

In questo modo, può ottenere solamente visti di ingresso per motivi familiari, della durata temporanea, che non consentono, tuttavia, di integrare il requisito della stabile permanenza in Libano; ne deriva che egli non può acquistare la cittadinanza libanese nemmeno per naturalizzazione essendo prevista, quale condizione, come poc'anzi evidenziato, la stabile permanenza in Libano per cinque anni consecutivi.

§ Per tutti i motivi esposti, ricorrono, quindi, i presupposti per il **riconoscimento della condizione di apolide del ricorrente**.

Come statuito dalla Corte di Cassazione, *"La convenzione di New York del 28/9/1954, ratificata in Italia con la L. n. 306 del 1962, stabilisce all'art. 1 che è apolide "une personne quaucun Etat ne considere corame son ressortissant par application de sa legislation". Le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia n. 28873 del 2008 con la quale hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in tema di riconoscimento dello status di apolide e qualificato la posizione giuridica dello straniero come di diritto civile o politico, hanno individuato, sulla base della definizione convenzionale la seguente nozione di apolidia "è apolide colui che si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza", sottolineando l'estensione dell'accertamento non soltanto alla mancanza delle condizioni formali per l'accertamento del possesso della cittadinanza nel paese di provenienza (o quello con il quale il cittadino straniero ha avuto un legame giuridicamente rilevante), ma anche a quelle sostanziali. Tali condizioni devono essere accertate alla stregua delle norme applicabili in quello o in queglii stati con i quali risulti accertato un collegamento effettivo"* (Cassazione civile, sez. I, 08/11/2013, (ud. 19/06/2013, dep.08/11/2013), n. 25212).

Nel presente caso, per quanto si è fin qui rilevato, il sig. Elamry, nato in Libano il 20 febbraio 1990, da genitori rifugiati palestinesi in Libano, non ha mai acquisito (né potrebbe) la cittadinanza libanese, né può rientrare in Palestina per effettuare la registrazione nel registro della popolazione.

Deve, pertanto, essere riconosciuto come apolide.

4. Le spese

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.PR. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite (cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI-1, ord. 13.11.2020 n. 25653).

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta lo stato di apolidia in capo a

⁸ [Lebanese General Security - posts \(general-security.gov.lb\)](https://www.general-security.gov.lb/)

, nato il 20.2.1990 a Sidon (Libano), e residente a Milano, via della Chiesa
Rossa n. 163.

Nulla sulle spese.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Milano, il 2 febbraio 2022

Il Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini